



# *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*

## **Estratto del Provvedimento di chiusura del procedimento CV202 Cagliari – Clausole rimborso biglietti**

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 20 ottobre 2020 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 bis del Codice del Consumo.

In data 7 gennaio 2020 è stato avviato il procedimento CV202 Cagliari – Clausole rimborso biglietti, nei confronti della società Cagliari Calcio S.p.A. per presunta vessatorietà di alcune clausole dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*” e dei “*Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2018-2019*”.

[OMISSIS]

## **II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE**

Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la Società e i consumatori, le clausole [...] dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*” e [...] dei “*Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2018-2019*” di seguito trascritte:

### **Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019**

- a) “*Art. 11. La squalifica della Sardegna Arena, nonché l’obbligo di disputare gare a porte chiuse e/o eventuali chiusure di settori e/o riduzione di capienza dell’impianto e/o l’eventuale disputa di partite in campo neutro disposti per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva) o per lavori, ragioni di forza maggiore e/o di caso fortuito, così come la disputa di gare interne presso altri impianti di gioco diversi dalla Sardegna Arena, non generano alcun diritto al rimborso neppure pro quota, né tantomeno a indennizzi o risarcimenti e, nel caso di eventuali spese di trasferta, queste saranno ad esclusivo carico del Titolare*”.
- b) “*Art. 18. Cagliari Calcio si riserva di modificare in ogni momento i Termini e Condizioni con efficacia immediata, anche per coloro che avessero già ottenuto l’emissione dell’abbonamento, anche in ipotesi di modifiche legislative e/o provvedimenti da parte della Pubblica Autorità. Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite il sito [www.cagliaricalcio.com](http://www.cagliaricalcio.com) o mediante comunicazione via posta elettronica, invio di messaggio SMS con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per iscritto*”;
- c) “*Art. 19. I presenti Termini e Condizioni sono regolati dalla legge italiana e dai regolamenti federali. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, formazione,*

*conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei suddetti Termini e Condizioni, il foro esclusivamente competente è quello di Cagliari”.*

### **Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2018-2019**

- d) «Art. 1. Il Titolo di Ingresso [...] è nominativo e dà diritto al Titolare [...] di assistere esclusivamente alle gare interne della prima squadra del Cagliari Calcio S.p.A. [...] da disputarsi presso lo stadio “Sardegna Arena” di Cagliari [...], nel settore, fila e posto assegnati, nel rispetto del calendario stabilito dall’organizzatore della competizione e sue relative possibili variazioni, quale che sia la causa di queste ultime. Variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite non daranno pertanto diritto al rimborso del prezzo, neppure pro quota del Titolo di Ingresso, né a risarcimenti e/o indennizzi di qualsivoglia natura»;*
- e) “Art. 9. La squalifica della Sardegna Arena, nonché l’obbligo di disputare gare a porte chiuse e/o eventuali chiusure di settori e/o riduzione di capienza dell’impianto e/o l’eventuale disputa di partite in campo neutro disposti per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva) o per lavori, ragioni di forza maggiore e/o di caso fortuito, così come la disputa di gare interne presso altri impianti di gioco diversi dalla Sardegna Arena, non generano alcun diritto al rimborso neppure pro quota, né tantomeno a indennizzi o risarcimenti e, nel caso di eventuali spese di trasferta, queste saranno ad esclusivo carico del Titolare”;*
- f) “Art. 16. Cagliari Calcio si riserva il diritto di modificare in ogni momento le Condizioni Generali con efficacia immediata, anche per coloro che avessero già ottenuto l’emissione del Titolo di Ingresso, anche in ipotesi di modifiche legislative e/o provvedimenti da parte della Pubblica Autorità. Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite il sito [www.cagliaricalcio.com](http://www.cagliaricalcio.com) [...] o mediante comunicazione via posta elettronica, invio di messaggio SMS con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per iscritto”;*
- g) “Art. 17. Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana e dai regolamenti federali. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle suddette Condizioni Generali, il foro esclusivamente competente è quello di Cagliari”.*

[OMISSIS]

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

[OMISSIS]

Con comunicazione pervenuta in data 21 febbraio 2020, Cagliari ha presentato una memoria difensiva [OMISSIS]. Con la citata memoria la Società ha dato altresì atto della nuova formulazione delle disposizioni contrattuali oggetto del presente procedimento per la stagione sportiva 2019/2020 [OMISSIS] e pubblicate sul sito del professionista.

[OMISSIS]

### **IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

La nuova formulazione delle clausole contestate (contenuta nella corrispondenti disposizioni dei

“*Termini e condizioni d’uso degli abbonamenti 2019-20*” e delle “*Condizioni generali di vendita dei biglietti stagione sportiva 2019-2020*”) è idonea a risolvere i profili di vessatorietà evidenziati nella comunicazione di avvio del procedimento con esclusivo riferimento alla disciplina delle modifiche unilaterali del contratto, al foro del consumatore, al rimborso di quota parte dell’abbonamento e del costo del singolo biglietto in caso di inadempimento colpevole della Società ex art. 1218 c.c.

[OMISSIS]

*Le clausole di cui agli artt. 11 dei “Termini e Condizioni d’uso degli abbonamenti 2018-2019”, nonché 1 e 9 dei “Termini e Condizioni d’uso dei titoli di accesso 2018-2019”.*

Le predette clausole escludono il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di quota parte del titolo di accesso in caso di squalifica dello stadio, obbligo di disputare gare a porte chiuse, chiusura di settori, riduzione di capienza dell’impianto e di disputa di partite in campo neutro, sia con riferimento agli abbonamenti che ai singoli biglietti. Per questi ultimi l’esclusione del rimborso riguarda anche le ipotesi di rinvio dell’incontro. Queste clausole disconoscono dunque il diritto del consumatore a ottenere: (i) in caso di inadempimento colpevole della Società, il rimborso di quota parte dell’abbonamento e del singolo biglietto, nonché il risarcimento del danno e (ii) in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione il rimborso di quota parte dell’abbonamento e del singolo biglietto. Tali clausole risultano quindi vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera b), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

[OMISSIS]

Pertanto, le disposizioni contrattuali di cui agli artt. 11, dei “*Termini e Condizioni d’uso degli abbonamenti 2018-2019*”, nonché 1 e 9 dei “*Termini e Condizioni d’uso dei titoli di accesso 2018-2019*” sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera b), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di inadempimento contrattuale imputabile alla Società e di impossibilità sopravvenuta della prestazione

[OMISSIS]

[N]on è connotata da profili di vessatorietà la nuova formulazione delle clausole di cui agli artt. 11 dei “*Termini e condizioni d’uso degli abbonamenti 2019-20*” e 9 delle “*Condizioni generali di vendita dei biglietti stagione sportiva 2019-2020*”, nella sola parte relativa al rimborso di quota parte dell’abbonamento e del singolo biglietto in caso di inadempimento colpevole della Società ex art. 1218 c.c.

[OMISSIS]

*Le clausole di cui agli artt. 18 dei “Termini e Condizioni d’uso degli abbonamenti 2018-2019” e 16 dei “Termini e Condizioni d’uso dei titoli di accesso 2018-2019”.*

Le clausole in esame [...] attribuiscono al professionista la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni d’uso, senza prevedere un giustificato motivo indicato nelle stesse. Pertanto, le citate clausole [...] risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera m), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

La nuova versione delle clausole contestate prevede che la Società possa modificare le condizioni contrattuali soltanto in ipotesi di sopravvenute modifiche legislative e/o di provvedimenti della Pubblica Autorità. Pertanto, non è connotata da profili di vessatorietà la nuova formulazione delle

clausole di cui agli artt. 17 dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2019-2020*” e 16 dei “*Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2019-2020*”.

*Le clausole di cui agli artt. 19 dei “Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019” e 17 dei “Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2018-2019”.*

Le clausole in esame risultano vessatorie essendo volte ad imporre per le controversie relative alle condizioni contrattuali in esame la competenza esclusiva del foro di Cagliari, in deroga a quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore [...]. Pertanto, le citate clausole risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *u*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

La nuova versione delle clausole contestate prevede la competenza del giudice del luogo di residenza o di domicilio del titolare, ove questi rivesta la qualifica di “consumatore”. Pertanto, non è connotata da profili di vessatorietà la nuova formulazione delle clausole di cui agli artt. 18 dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2019-2020*” e 17 dei “*Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2019-2020*”.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento sono vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lettera *b*), *m*) e *u*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo (anche nella loro nuova formulazione quanto alle clausole di cui agli artt. 11 dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*”, nonché 1 e 9 dei “*Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2018-2019*”, limitatamente alla parte in cui escludono il rimborso di quota parte dell’abbonamento e del costo del singolo biglietto in caso di mancata fruizione dell’evento per ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della Società);

RITENUTO, altresì, che la nuova formulazione delle clausole di cui agli artt. 11 (nella sola parte relativa al rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di inadempimento colpevole della Società *ex art.* 1218 c.c.), 17 e 18 dei “*Termini e condizioni d’uso degli abbonamenti 2019-20*”, nonché degli artt. 9 (nella sola parte relativa al rimborso del costo del singolo biglietto in caso di inadempimento colpevole della Società *ex art.* 1218 c.c.), 16 e 17 delle “*Condizioni generali di vendita dei biglietti stagione sportiva 2019-2020*”, non è connotata da profili di vessatorietà;

[OMISSIS]

#### DELIBERA

a) che le clausole di cui agli artt. 11 (anche nella nuova formulazione, limitatamente alla parte in cui esclude il rimborso di quota parte dell’abbonamento in caso di mancata fruizione dell’evento per ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della Società), 18 e 19 dei “*Termini e Condizioni d'uso degli abbonamenti 2018-2019*” della società Cagliari Calcio S.p.A. descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettere *b*), *m*) e *u*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo;

b) che le clausole di cui agli artt. 1 e 9 (anche nella nuova formulazione, limitatamente alla parte in cui escludono il rimborso del costo del singolo biglietto in caso di mancata fruizione dell’evento per ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della Società), nonché 16 e 17 dei “*Termini e Condizioni d'uso dei titoli di accesso 2018-2019*” della società Cagliari Calcio S.p.A., descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettere *b*), *m*) e *u*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo;

c) che la nuova formulazione delle clausole di cui agli artt. 11 (nella sola parte relativa al rimborso di quota parte dell'abbonamento in caso di inadempimento colpevole della Società *ex art. 1218 c.c.*), 17 e 18 dei “*Termini e condizioni d’uso degli abbonamenti 2019-20*”, nonché degli artt. 9 (nella sola parte relativa al rimborso del costo del singolo biglietto in caso di inadempimento colpevole della Società *ex art. 1218 c.c.*), 16 e 17 delle “*Condizioni generali di vendita dei biglietti stagione sportiva 2019-2020*”, non è connotata da profili di vessatorietà.

[*OMISSIS*]